

**PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO
NIDO DI QUATTROCASE, NEL COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR)**

**Deliberazione a contrattare, ex art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, n. 2 del
Consiglio di Amministrazione del 04.07.2025**

Premesso che

- l'Azienda Farmaceutica Municipale A.F.M. gestisce il servizio del Nido d'infanzia "Quattrocasse" di Casalmaggiore sulla base del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Casalmaggiore e A.F.M. (Repertorio n. 11.901 del 30/06/2018);
- il servizio viene esternalizzato in quanto A.F.M. non è in possesso né del personale né delle competenze necessarie per la gestione diretta del servizio, dovendosi pertanto ricorrere a soggetti specializzati del settore;
- in data 31 luglio 2025 scadrà l'attuale affidamento e pertanto si rende necessario avviare le procedure per l'individuazione del nuovo soggetto che gestirà il servizio di nido;

Preso atto che

- con determina dell'Amministratore Delegato n. 28 del 17/04/2025, ratificata dal Consiglio di Amministrazione in data 30/04/2025, la stazione appaltante dava avvio alla procedura selettiva per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia "Quattrocasse" di Casalmaggiore (CR);
- con la medesima determinazione veniva altresì approvata la relativa documentazione, tra cui l'avviso di indagine e i relativi allegati di partecipazione (Modulo 1_ Richiesta d'invito; Modulo 2_ Dichiarazione ditta ausiliaria);
- in data 17/04/2025 veniva pubblicato l'Avviso pubblico (ID 200185555), unitamente alla modulistica correlata, sulla piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione della Regione Lombardia, sulla BDNCP di ANAC nonché sul sito istituzionale dell'Azienda Farmaceutica Municipale, con termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato in data 02/05/2025 alle ore 12:00;
- con verbale del 19/05/2025, il RUP procedeva all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e assumeva le relative determinazioni in merito;

Ricordato che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- né CONSIP S.p.A. né la centrale regionale di riferimento (ARIA S.P.A.) hanno attivato una convenzione per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in quanto trattasi di servizio per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. attraverso la piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla Regione Lombardia;

Visto l'articolo 17 comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Rilevato che:

- le prestazioni oggetto di affidamento rientrano nel CPV 80110000-8 “Servizi di istruzione prescolastica”, e fanno parte dei servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 750.000,00;
- il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 673.947,29 (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72), comprensivo di € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e del costo della manodopera stimato in € 532.197,29 tenendo conto del personale dichiarato dall'attuale gestore e del costo annuo nazionale per il personale della scuola non statale ANINSEI, indicato nelle tabelle C.C.N.L. - CNEL T231.
- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il B68D675D41;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto del servizio in oggetto è stato individuato nella dott.ssa Chiara Sanfelici, dipendente del Comune di Casalmaggiore, giusta convenzione stipulata tra il Comune di Casalmaggiore e A.F.M., in quanto la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di gestione del Nido d'Infanzia entro i locali della struttura di proprietà della Società Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. (di seguito AFM), sita in via Gioberti n.1 in frazione Quattrocasse, Casalmaggiore (CR), 1, il cui affidamento è stato demandato dal Comune di Casalmaggiore, mediante contratto di servizio in house providing (Repertorio n. 11.901 del 30/06/2018), alla Società A.F.M. S.r.l., struttura autorizzata con Decreto della Provincia di Cremona n. 112/SETTORE III del 29 ottobre 2001.
- b) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti (comprese le merende), la manutenzione dell'immobile e delle aree di pertinenza (area verde esterna), il servizio di igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature, per la durata di tre

- anni scolastici, con decorrenza primo ottobre 2025;
- c) il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, sotto forma di scrittura privata non autenticata con modalità digitale e oneri a carico dell'aggiudicatario;
 - d) le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate negli atti di gara;
 - e) il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4 e art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;

Visto che è stato predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dalla norma sopra richiamata;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito valida a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sopra indicato e il cui elenco è conservato agli atti del RUP;

DELIBERA

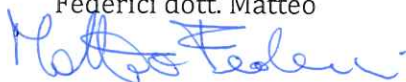
1. di approvare le premesse della presente deliberazione;
2. di approvare il progetto del servizio redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del d. Lgs. 36/2023, allegato alla presente deliberazione;
3. di stabilire che per l'affidamento del servizio di gestione del Nido d'infanzia "Quattrocasse" di Casalmaggiore (CR) si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sulla piattaforma elettronica piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla Regione Lombardia;
4. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 50, comma 4, e 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di approvare la lettera d'invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di prevedere un termine non inferiore a 18 giorni per la presentazione delle offerte;
7. di invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito valida a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sopra indicato e il cui elenco è conservato agli atti del RUP;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Chiara Sanfelici, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
8. di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero (0).

Letto, confermato e sottoscritto lì, 04.07.2025

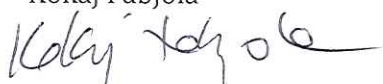
Il Segretario

Federici dott. Matteo



Il Consigliere

Kokaj Fabjola



Il Presidente

Ponticelli dott. Marco

